

IN BREVE n. 036-2009

a cura di

Marco Perelli Ercolini

PENSANDO ALLA PENSIONE - Spigolature

Si legge spesso di pensioni basse con enfasi di colpevolizzazione per mancanza di solidarietà verso queste situazioni.

Va tuttavia fatto presente che la pensione non è una elargizione dello Stato al lavoratore che ha cessato l'attività, ma è il corrispettivo derivante da contribuzioni effettuate durante l'attività lavorativa per cui si parla anche di -retribuzione differita nell'età postlavorativa-.

Pertanto pensioni basse sono la conseguenza di minori versamenti contributivi per entità e periodi di versamento e, purtroppo, molte volte sono la conseguenza di lunghi periodi di inattività per disoccupazione (per i quali peraltro ci sono anche i versamenti figurativi per iscrizione alla cassa integrazione, vera espressione di solidarietà e, purtroppo, spesso anche con abusi aziendali nei periodi di bassa produzione) o per lavoro in nero.

Va ricordato dunque che pensioni di una certa entità sono espressione di fior di sacrifici contributivi da parte del lavoratore e non certo una regalia o un furto.

ATTENZIONE - FALSE EMAIL RIGUARDANTI EROGAZIONI DI RIMBORSI FISCALI E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

L'Agenzia delle entrate comunica che la truffa viaggia via email.

E' questo adesso lo strumento privilegiato dei casi di frode che sfruttano impropriamente il nome e il logo delle Entrate per aggirare ignari contribuenti. L'Agenzia consiglia di cestinare il messaggio ricevuto, di non collegarsi ai siti indicati e di segnalare il caso alla Polizia Postale.

IN CASO D VISITA MEDICA VALE IL GIORNO DI MALATTIA

da Sole 24 ore risposta 3069

D - Un dipendente di una pubblica amministrazione ha diritto ad assentarsi per il tempo necessario all'effettuazione di una prestazione sanitaria? A quale istituto contrattuale (congedo straordinario, malattia per accertamento, ferie) bisogna imputare i giorni di viaggio nel caso di accertamenti diagnostici e visite mediche specialistiche fuori sede? Vorrei conoscere i relativi riferimenti normativi in questione.

R - In assenza di precise indicazioni dei contratti collettivi di categoria, nel caso di specie enti locali, l'Aran ha chiarito, con un orientamento al quale si ritiene di aderire, che è possibile fruire delle assenze per malattia nel caso in cui si debbano effettuare visite mediche, prestazioni specialistiche e accertamenti diagnostici, ove, naturalmente, non sia possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, documentando la richiesta con l'esibizione della certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. L'Aran aggiunge anche che, ove la brevità della prestazione sanitaria lo permetta, accertamenti diagnostici e visite specialistiche possono essere imputabili, in alternativa alla malattia, ai permessi brevi di cui all'articolo 20 del Ccnl enti locali. Ciò premesso, si ritiene quindi che i giorni o le ore richieste per il viaggio, in quanto

strettamente collegate alla prestazione sanitaria medesima, siano da imputarsi alla malattia o, eventualmente, ai permessi brevi.

L'INPDAP HA 180 GIORNI PER LIQUIDARE IL TFS

da Sole 24 ore risposta 3053

D - Nel settembre 2007 sono andato in pensione per dimissioni volontarie (36 annidi anzianità contributiva e 58 anni, ex insegnante). Nel settembre 2008 ho ricevuto l'importo del Tfs senza il calcolo degli interessi legali.

Subito ho chiesto per raccomandata gli interessi legali alla sede Inpdap provinciale. A tutt'oggi, nessuna risposta.

Vorrei sapere se è legittima la mia richiesta e come devo comportarmi di conseguenza.

R - L'ente locale ha 15 giorni per l'invio della documentazione all'Inpdap e quest'ultimo ha da 90 a 180 giorni, secondo i diversi motivi di risoluzione del rapporto di lavoro, per corrispondere il trattamento di fine rapporto.

Trascorsi tali periodi si può parlare di diritto agli interessi per il lavoratore, al quale sarebbe pure riconosciuta la rivalutazione monetaria.

Per avere risposta circa la sussistenza del diritto così delineato (e ciò equivale a dire se si è nel campo del ritardato pagamento risarcibile) è opportuno rifarsi alla consolidata giurisprudenza civile trattandosi di diritto soggettivo patrimoniale. Valga per tutte la sentenza Cassazione civile, sezione lavoro 19 gennaio 2000, n. 600 che così puntualizza:

1 - il Tfr ha natura costitutiva in quanto riconosce un'indennità al lavoratore decorrente all'atto della cessazione dal servizio da intendersi, quindi, come momento di maturazione del diritto e non come termine dell'adempimento «sussistendo in precedenza meri accantonamenti contabili» (Cassazione n. 12548 del 1998 e Cassazione n. 11470 del 1997)

2 - l'onere in capo al datore di lavoro e dell'istituto previdenziale preposto di approntare anticipatamente il disbrigo della relativa pratica di liquidazione e, dalla cessazione dal servizio del lavoratore, il decorso delle condizioni di responsabilità in caso di ritardato pagamento consistente nell'obbligo di rispondere di tale mora;

3 - il diritto del lavoratore alla corresponsione del Tfr nei termini è senz'altro esigibile anche in mancanza di elementi per il calcolo definitivo (indice Istat del mese in corso);

4 - nel caso di ritardato pagamento, pertanto, sono da riconoscersi al lavoratore gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto di credito ex articolo 429, Codice di procedura civile con l'avvertenza che gli interessi e la rivalutazione vanno calcolati separatamente (Consiglio di Stato, sezione Y, 12 gennaio 2000 Consiglio di Stato n. 169, sezione VI, 6 ottobre 2005, n. 5427).

Riguardo alla condotta da seguire, se la richiesta documentata dalla giurisprudenza non dovesse avere seguito positivo, non rimarrebbe che la strada giudiziaria.

DALLA CASSAZIONE

Rischia il carcere chi abbandona un genitore o un coniuge anziano in città per andare in vacanza.

Corte di cassazione sentenza n. 31905 del 4 agosto 2009

Il professionista che usa una stanza e un computer avuti in prestito da un parente all'interno del suo studio non è tenuto al pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Corte di cassazione sentenza n. 18973 del 31 agosto 2009

L'azienda può licenziare in tronco il dipendente che gli fa concorrenza sleale, venendo meno il dovere di fedeltà.

Corte di cassazione sentenza n. 18169 del 10 agosto 2009

Deve essere risarcito il danno riguardante la sfera affettiva e la conseguente depressione dovuta a un'operazione di chirurgia estetica al seno non riuscita e che lasci cicatrici sul corpo della donna.

Corte di cassazione sentenza n. 18805

DIFFERENZE RETRIBUTIVE e PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

Con sentenza n. 18284 del 13 agosto 2009, la Cassazione ha affermato che i crediti per differenze retributive hanno una prescrizione quinquennale, a differenza dalla prescrizione decennale dovuta per il diritto alla qualifica superiore in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Infatti, le differenze retributive sono richieste come conseguenti al riconoscimento - ai sensi dell'articolo 2103 c.c. - di una qualifica superiore, senza che abbia rilievo la consapevolezza del lavoratore circa il proprio diritto al trattamento superiore.

GARANTE PRIVACY - LINEE GUIDA SU FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO E DOSSIER SANITARIO

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 178 del 3 agosto 2009 sono state pubblicate le "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario - 16 luglio 2009":

Parte I: Il Fascicolo sanitario elettronico e il dossier sanitario

1. la sanità elettronica: profili generali;
2. ambito di applicazione delle Linee guida.

Parte II: Le garanzie per l'interessato

3. diritto alla costituzione di un Fascicolo sanitario elettronico e di un *dossier* sanitario;
4. individuazione dei soggetti che possono trattare i dati;
5. accesso ai dati personali contenuti nel Fascicolo sanitario elettronico e nel *dossier* sanitario;
6. diritti dell'interessato sui propri dati personali (art. 7 del Codice);
7. limiti alla diffusione e al trasferimento all'estero dei dati.
8. informativa e consenso;
9. comunicazione al Garante;
10. misure di sicurezza.

IN ALLEGATO A PARTE - GARANTE PRIVACY Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario del 16.07.2009 (documento 185)

SICUREZZA ASCENSORI (vedi anche BREVI 32)

Entra in vigore oggi il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 23 luglio 2009 sulla sicurezza degli ascensori. Il provvedimento prevede diverse scadenze, in base alla data di

installazione dei singoli impianti ante 1999, per una verifica straordinaria per evidenziare situazioni di rischio e eventuali interventi di adeguamento.

PENSIONATI ULTRASESSANTACINQUENNI e INPS

Versamenti alla Quota B del Fondo generale ENPAM oppure contributi alla Gestione separata INPS per i corrispettivi da attività per i medici ultrasessantacinquenni?

A metà luglio (vedi BREVIA 29 e 30) l'INPS ha inviato a molti medici ultrasessantacinquenni un avviso di messa in mora per mancata contribuzione previdenziale alla Gestione separata INPS per introiti derivati dalla libera professione.

A fronte di questa situazione l'ENPAM si è attivata per trovare una risoluzione al problema.

Ricordiamo che la normativa ENPAM prevede che al compimento del 65esimo anno per il medico cessa l'obbligatorietà della contribuzione previdenziale al Fondo generale e solo a domanda può continuare sino al compimento del 70esimo anno di età la contribuzione sia della quota A (contributo fisso pagato con cartella esattoriale) che della quota B (contribuzione legata agli introiti netti da libera professione e versata mediante MAV o conto corrente entro fine ottobre previa denuncia agli Uffici ENPAM entro luglio in base all'Unico).

Poiché l'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS non scatta per i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria (art.6 DM 2 maggio 1996, numero 281), col versamento all'ENPAM viene assolto quindi ogni obbligo contributivo previsto dalla legge 335/95.

Avendo riaperto l'ENPAM nei termini fino al 31 dicembre 2009 per la domanda di accesso alla contribuzione Quota B reddituale-Fondo generale nella misura del 2% o del 12,50% tutti i medici pensionati, applicando sugli arretrati dovuti la semplice rivalutazione monetaria, si permetterebbe ai medici pensionati con altri redditi da libera professione col versamento della contribuzione all'ENPAM (su tutti i corrispettivi senza franchigia a meno che non abbiano chiesto la prosecuzione volontaria anche per i versamenti delle quota A) di non dover versare alcunchè all'INPS, evitando una dispersione contributiva.

Però all'INPS la manovra non piace e dice di no.

Certamente lascia perplessità perchè dei corrispettivi, soggetti ad un regime previdenziale (redditi da attività libero professionale), qualora per superati limiti di età vengano esclusi dalla normativa dell'ente previdenziale cui sono iscritti, debbano essere soggetti ad una contribuzione presso altro regime previdenziale (nella fattispecie INPS).

Ricordiamo infine che i redditi per attività ad organi collegiali (consiglio di amministrazione, collegio dei sindaci, collegio di revisore dei conti, ecc.), attività di docenza, commissione d'esame, ecc. comportano invece l'iscrizione alla gestione separata INPS e i relativi versamenti contributivi.

IN ALLEGATO A PARTE - Comunicazione ENPAM e modulo domanda (documento 186)

MOBBING

Cosa si intende per mobbing

Per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione e di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.

I quattro punti per ottenere i danni

1. molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
2. evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
3. nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
4. prova dell'elemento soggettivo, vale a dire dell'intento persecutorio.

In particolare, l'esistenza di contrasti col dirigente d'ufficio non sono tali da provare la sussistenza di un intento vessatorio del dirigente dell'ufficio.

Corte di Cassazione sez. Lavoro sentenza n. 3785

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:

Cartelle, gli interessi calano al 6,8% per i versamenti in ritardo

Interessi di mora più leggeri di oltre un punto e mezzo, a partire dal mese prossimo, per le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento. Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato oggi, ridetermina infatti dall'8,4% al 6,8358% il tasso da applicare su base annua a partire dal 1° ottobre 2009. La rideterminazione degli interessi (prevista dall'art. 30 del dpr 602/73) è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi, calcolata con riferimento all'anno 2008, comunicata dalla Banca d'Italia.

Il provvedimento firmato oggi completa il quadro già delineato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2009 in materia di razionalizzazione degli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi. In particolare, tra le novità più significative del decreto, si segnala la riduzione dal 6 al 4% degli interessi per i contribuenti che pagano a rate o in ritardo le somme dovute in base alle dichiarazioni annuali dei redditi, Iva e Irap.

La riduzione degli interessi di mora sul pagamento delle cartelle in ritardo non si applica agli interessi aggiuntivi di competenza degli enti pubblici previdenziali che sono disciplinati dall'art. 27 del dlgs 46/99 che prevede una norma derogatoria rispetto a quella dell'art. 30 del dpr 602/73.

GANASCE FISCALI e CANCELLAZIONE DAL PUBBLICO REGISTRO

Dal 16 settembre non potranno più essere cancellati dal pubblico registro automobilistico i veicoli gravati da fermo amministrativo. Gli autodemolitori dovranno quindi verificare preventivamente l'eventuale vincolo prima di procedere alla richiesta di radiazione.

Aci circolare n. 10649 del 1° settembre 2009

CICLISTA e PATENTE A PUNTI

Il ciclista non è tenuto ad avere con se la patente di guida e per questo motivo in caso di infrazioni la polizia dovrà limitarsi a identificare il conducente; la medesima regola vale anche nel caso in cui l'utente stradale abbia commesso gravi infrazioni che comportano decurtazione di punteggio.

Polizia municipale di Verona - Disposizione operativa n. 416 del 28 agosto 2009